

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1417)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARCORÀ, BARTOLOMEI, ZUGNO, DE VITO e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1970

Istituzione di un premio per l'abbattimento di bovini di peso superiore ai tre quintali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto la produzione zootecnica del Paese è al di sotto delle reali esigenze nutritive della nostra popolazione e ciò con particolare riferimento alla produzione di carne bovina.

La carenza di quest'ultima rappresenta da tempo un grave problema di approvvigionamento che, al momento, risulta ancor più acuito non soltanto a causa del notevole aumento del consumo di detta derrata, conseguente ai sensibili miglioramenti sociali e del reddito nazionale, ma anche e soprattutto per le diminuite possibilità di produzione di bovini da carne.

I motivi di questa situazione sono molteplici: gli spostamenti demografici dalle campagne e dalle aree rurali in genere verso le attività industriali che si sviluppano nei centri urbani; gli esigui redditi delle produzioni agricole, il depauperamento delle materie prime, vale a dire la mancanza di giovani soggetti da destinare alla produzione della carne, eccetera.

Alle suddette considerazioni si deve aggiungere il relevantissimo onere che fa carico al pubblico erario per assicurare un adeguato approvvigionamento di proteine nobili quali quelle contenute nella carne bovina; basti considerare che ad oltre il 50 per cento del fabbisogno nazionale si provvede mediante l'importazione di carni macellate o di animali da macello.

Secondo dati attendibili la spesa che lo Stato sopporta quotidianamente in tale settore è di circa 1 miliardo e mezzo!

Gioverà poi sottolineare come al momento, nelle previsioni a medio termine, non sia dato intravedere prospettive concrete per aumentare la disponibilità di tale alimento all'interno del Paese; anzi, una obiettiva valutazione della situazione in campo zootecnico fa fondatamente pensare ad un maggiore ricorso al mercato internazionale con conseguente progressivo indebitamento dello Stato.

Tuttavia non dobbiamo trascurare che nel nostro Paese, legato alla politica agricola comunitaria, spesso contraddittoria e sconcertante (vedasi provvedimento CEE per l'abbattimento delle vacche da latte), si possano realizzare a breve scadenza radicali mutamenti di indirizzo produttivistico idonei a porre un freno al lamentato fenomeno.

Per tali ragioni è stato predisposto il presente disegno di legge che ci auguriamo possa, almeno in parte, mitigare la carenza di carne bovina nonché i progressivi e considerevoli oneri finanziari che lo Stato sopporta per le deficienze del settore; si potrebbe inoltre ovviare al fenomeno ben noto nel campo degli zoofili come « strage degli innocenti ».

Il disegno di legge che sottoponiamo all'esame degli onorevoli colleghi si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 stabilisce un premio che varia da un minimo di lire 40.000 ad un massimo di lire 60.000 per ogni vitello abbattuto che raggiunga un peso variante dai tre ai cinque quintali ed oltre.

Negli articoli 2 e 3 vengono stabilite le formalità da adempiere perchè gli allevatori possano beneficiare di tali premi.

Infine con l'articolo 4 è indicata la copertura della spesa derivante dall'applicazione della legge proposta.

A tale proposito si ritiene opportuno che si debba considerare, ove se ne presenti la necessità, la possibilità di apportare eventuali variazioni di stanziamento a favore del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prima che nelle sedi competenti si esprima parere contrario all'iniziativa a causa della non idonea indicazione della copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione delle carni bovine, per ogni vitello nato in Italia ed allevato oltre il peso di tre quintali, quale risulta dall'atto della macellazione, viene corrisposto un premio di lire 40.000.

Allorquando il peso dei bovini superi i quattro o i cinque quintali detto premio è elevato, rispettivamente, a lire 50.000 e 60 mila per capo.

Art. 2.

Per essere ammessi al godimento dei benefici della presente legge, gli allevatori devono denunciare la nascita del vitello all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio nel più breve termine, e comunque non oltre i quindici giorni da quello della data di nascita.

Entro trenta giorni dalla denuncia di nascita del vitello, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvede alla marcatura dei giovani animali mediante tatuaggio o marca metallica al padiglione dell'orecchio destro, registrando su apposita scheda, predisposta per ciascun soggetto, luogo e data di nascita ed il numero ad esso assegnato.

Il numero deve, per ciascuna provincia, essere crescente in ordine cronologico di nascita, in modo che i soggetti nati in un mese abbiano tutti un numero superiore a quelli nati nel mese precedente.

Art. 3.

Per la riscossione del premio l'allevatore deve presentare, entro e non oltre trenta giorni da quello della macellazione del soggetto, istanza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura che ha eseguito le operazioni di cui al precedente articolo 2, corredandola dei seguenti documenti:

a) padiglione orecchio destro della bestia recante il tatuaggio o marca metallica;

b) certificato, rilasciato dal direttore del macello in cui il bovino è stato abbattuto, attestante il peso del bovino medesimo.

Chiunque alteri o contraffaccia i suddetti documenti è punito ai sensi delle disposizioni vigenti.

Gli allevatori che non provvedono a far macellare i bovini entro tre anni dalla loro nascita decadono dal godimento dei benefici della presente legge.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 5471 — Rubrica 6 — Categoria 12^a dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1970 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.